

ALLEGATO N° 3

Agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze alimentari e ruolo incentivante dei Comuni

Il seguente documento costituisce una informativa per i soggetti coinvolti, volta ad evidenziare, allo stato dell'arte, i vantaggi fiscali e le semplificazioni intervenute per i donatori di eccedenze alimentari ed il ruolo incentivante che possono avere i Comuni in tali percorsi virtuosi.

Premessa e normativa

La buona pratica di donare alimenti in eccedenza o non più commercializzabili contribuisce a combattere la povertà alimentare di soggetti svantaggiati, tramite l'azione di raccolta, recupero e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale meritoriamente svolta da numerose associazioni senza fine di lucro sul territorio regionale e a limitare lo spreco e la produzione di rifiuti, con benefici ambientali ed economici per le comunità locali.

Per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari (come anche di prodotti farmaceutici e di altri prodotti), la normativa italiana ha introdotto una serie di disposizioni incentivanti a favore dei soggetti donatori.

Il riferimento principale è la Legge n. 166/2016 (cosiddetta Legge Gadda), la quale ha riorganizzato il quadro normativo composto dalle norme già esistenti in materia di responsabilità civili (Legge del Buon Samaritano, L. 155/03) e di sicurezza igienico-sanitaria, agevolando le donazioni e stabilendo come priorità il recupero di cibo da donare alle persone in difficoltà economica e sociale nel nostro Paese. La norma ha inoltre previsto che i Comuni possano incentivare ulteriormente i donatori introducendo specifiche riduzioni della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI).

La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha esteso e definito **con maggiore precisione i termini di azione del provvedimento**, ampliando i prodotti donabili (farmaci e parafarmaci con confezionamento primario e secondario integro e in corso di validità, prodotti per l'igiene della persona, cancelleria, etc.), previsto la deduzione integrale per le imprese a fini IVA, introdotto una ulteriore semplificazione delle procedure e ampliato la platea dei donatori.

Relativamente alla donazione di cibo, la norma apre esplicitamente non solo alle eccedenze alimentari riguardanti prodotti a lunga conservazione, ma anche a cibi freschi, all'orto-frutta, al pescato, ai prodotti surgelati, ai cibi cotti. La platea di potenziali donatori si amplia ulteriormente e comprende soggetti che vanno dalle industrie alimentari, a laboratori, grande distribuzione organizzata, supermercati, ristoranti, mense, bar, agriturismi, mercati e negozi di generi alimentari.

I beni alimentari in eccedenza o inutilizzati possono essere donati ad enti senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività d'interesse generale.

Cosa si può donare?

Tra gli alimenti che si possono donare vi sono ad esempio:

- alimenti non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- beni prossimi al raggiungimento della data di scadenza - la cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse;
- alimenti invenduti o non somministrati per carenza di domanda (es. prodotti finiti della panificazione invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione);
- beni ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;

- rimanenze di attività promozionali o di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- beni invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici.

Ove le eccedenze alimentari non siano idonee al consumo umano vi è comunque la possibilità di cederle per l'alimentazione animale o per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

Agevolazioni ai fini IVA

I beni alimentari ceduti a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici e associazioni del Terzo Settore aventi esclusivamente finalità quali assistenza, beneficenza, educazione **vengono considerati distrutti ai fini IVA**, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999.

Si tratta pertanto di una operazione fuori campo IVA e l'impresa cedente può dunque operare la **detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti**.

La Legge Gadda ha **esteso l'ambito di applicazione della disciplina agevolata**. Possono essere considerati **distrutti ai fini IVA**, oltre agli alimenti e ai farmaci già previsti dalla normativa previgente, ove ceduti gratuitamente, **anche**:

- i prodotti alimentari che vanno oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- i prodotti farmaceutici e "altri prodotti" da individuare ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze con un apposito Decreto, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati / non idonei alla commercializzazione per carenza / errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza.

Ai fini IVA l'impresa donante non dovrà quindi applicare l'imposta sulla merce in uscita, mentre potrà detrarre l'IVA assolta a monte per l'acquisto del bene.

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

I beni ceduti gratuitamente a soggetti senza scopo di lucro che realizzano attività d'interesse generale, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente, **non sono più assoggettati alla disposizione ex art. 85, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - DPR 22 dicembre 1986, n. 917)**, secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (es.: omaggi, autoconsumo).

Pertanto il relativo valore normale **non costituisce ricavo per l'impresa, né concorrerà ai fini IRAP**.

Non essendo considerate ricavi ai fini del calcolo del reddito d'impresa, le cessioni solidaristiche **non vengono di conseguenza sottoposte a tassazione IRES o IRPEF**.

Ai fini delle imposte dirette l'impresa donante potrà **dedurre il costo di acquisto del bene**.

Per le imprese che producono il bene donato i costi deducibili sono invece **le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto**.

Adempimenti semplificati a carico del donatore

Considerato l'obiettivo di incentivare la donazione di eccedenze alimentari la L.166/2016 prevede adempimenti notevolmente semplificati a carico del donatore.

Ove la **singola cessione** riguardi eccedenze alimentari facilmente deperibili o, se non facilmente deperibili riguardi comunque beni di valore complessivo **non superiore a 15.000 euro**, è **sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente**, con indicazione:

- degli estremi identificativi del cedente;
- del destinatario dei beni;
- dell'eventuale incaricato del trasporto;
- della qualità, quantità e peso dei beni ceduti;
- della data.

In tali fattispecie **il donatore dunque non è tenuto a fare alcuna comunicazione riepilogativa** delle cessioni effettuate.

Ove le donazioni riguardino **eccedenze alimentari non facilmente deperibili per un valore superiore ai 15.000 euro**, viene invece richiesta una procedura maggiormente cautelativa: il soggetto donatore è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, per via telematica¹, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per i beni facilmente deperibili (senza limiti di valore) tali comunicazioni possono comunque essere eseguite facoltativamente, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2016, n. 20/E.

Adempimenti per chi riceve

La normativa definisce soggetti donatari “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità” comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Il donatario, destinatario dei beni, deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una specifica dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ricevuti, contenente:

- l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto / documenti equipollenti relativi ad ogni singola cessione;
- l'attestazione del proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, a pena di decadenza dai benefici fiscali.

Ruolo incentivante dei Comuni sulle donazioni di eccedenze alimentari tramite sgravio sulla tariffa rifiuti

La prevenzione dello spreco alimentare è parte integrante del pacchetto sull'economia circolare della Commissione Europea con lo scopo di stimolare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare.

Tutti i dati di livello nazionale e regionale evidenziano come sia ancora molto elevata la quantità di alimenti, in gran parte ancora riutilizzabili, che viene inviata a smaltimento, con conseguenti significativi impatti economici, sociali ed ambientali negativi.

La riduzione dello spreco alimentare contribuisce pertanto anche a prevenire la produzione di rifiuti, con benefici ambientali ed economici per le comunità locali, e rappresenta un obiettivo prioritario anche per il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR 2015).

La Legge 166/2016 pone tra i suoi obiettivi quello di incentivare le donazioni di eccedenze alimentari anche agendo indirettamente tramite la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI).

In particolare l'art. 17, "Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti", modificando l'art.1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che **i comuni possano "applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione" alle "utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale"**.